



Alla Società
GRUPPO SIT Srl
pec: pec@pec.grupposit.com

Prot. n. 45610/RU del 21/11/2018

Lettera di incarico per l'acquisto di Test rapidi per la rilevazione di stupefacenti da destinare all' Ufficio delle Dogane di Genova 2.

**LETTERA DI INCARICO
CIG Z6125BC4B0**

Art. 1 - Oggetto della fornitura

Oggetto della presente è la fornitura di Test rapidi per la rilevazione di stupefacenti, utilizzati dai funzionari doganali nell'esercizio dei compiti istituzionali, di cui:

- ▶ n.2 Kit Narcotest,
- ▶ n.2 confezioni Narcotest Generico,
- ▶ n.2 confezioni Multy Party,

In particolare :

- la consegna del materiale deve avvenire presso la sede del seguente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: **Ufficio delle Dogane di Genova 2 – Via Raffaele Rubattino n.10 A, primo piano, 16126 Genova, concordando data e tempi con il Referente sotto indicato:**
- **SIG.RA GRANA ANNALISA** – TEL 010 8541 362
Mail: dogane.genova2.risorseeconomiche@adm.gov.it - dogane.genova2@adm.gov.it
- la fornitura dovrà essere effettuata al piano e si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto e consegna nei locali, nonché della consegna della documentazione di trasporto ed eventuale fattura accompagnatoria.

Art. 2 – Modalità e termini di esecuzione

La consegna dei beni deve essere effettuata nelle quantità, tempi, modalità e luoghi indicati all'art.1.

La consegna dovrà essere effettuata entro trenta giorni dal ricevimento della Lettera di Incarico.

Il Fornitore deve effettuare la consegna dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, quali a titolo esemplificativo quelle relative al trasporto, imballo, facchinaggio e così via, salvo diversa prescrizione.

All'atto della consegna, il fornitore deve presentare all'addetto al ricevimento, il documento di trasporto in duplice esemplare, nel quale risultino dettagliatamente indicate specie e quantità dei singoli beni forniti.

Una copia sottoscritta dal ricevente sarà restituita al fornitore o all'incaricato della consegna.

Gli imballaggi a protezione della merce consegnata devono essere conformi alle disposizioni del Dlgs n°22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche che disciplinano la gestione dei rifiuti. In particolare, la merce deve essere custodita all'interno di protezioni da ingombro contenuto e possibilmente realizzate con materiale bio-degradabile.

Sono a carico del Fornitore le spese per eventuali procedimenti di smaltimento, ritiro, raccolta degli imballaggi ed assimilabili.

Il ritardo rispetto alla data di consegna, dovuto a cause inerenti il trasporto, non esonererà la Società dalla relativa responsabilità e dall'obbligo di pagamento delle penali.

Art. 3 – Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione a parte di codesta Società della presente lettera di incarico.

Art. 4 – Obblighi nei confronti del personale dipendente

La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito.

Art. 5 - Sicurezza sul luogo del lavoro

La Società si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

Tenuto conto che le attività contrattuali consistono nella mera fornitura di materiali, ai sensi dell'art.26, comma 3-bis, del D.lgs. n.81/2008, non sussiste l'obbligo di redazione

del D.U.V.R.I. in quanto non esistono rischi da interferenza. Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza.

Art. 6 - Corrispettivi

Il corrispettivo pattuito è di Euro 280,00 (duecentottanta/00). Tale corrispettivo è da intendersi al netto dell' IVA e comprensivo di ogni onere e spesa.

La procedura è contraddistinta dal Codice Identificativo Gara (CIG) **Z6125BC4B0** .

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge citata il conto dedicato è quello risultante dall'autocertificazione agli atti dell'Ufficio.

La società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

Stante l'obbligo di verifica della stazione appaltante, di cui al comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., la Società si impegna a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia.

Ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9-bis della Legge 136/2010 e s.m.i., la Società che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi della tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Genova.

Il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento previsti dalla legge n.136/2010 e s.m.i. determina la risoluzione di diritto del "contratto".

La Società accetta che l'Agenzia provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato sopra indicato.

La Società si impegna a rendere note all'Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d'Aosta – Distretto di Genova – Servizio Acquisti e Contratti, Via R. Rubattino, 4 - 16126 Genova, eventuali successive variazioni relative al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'Agenzia delle Dogane, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente dedicato avranno effetto liberatorio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge n. 136/2010, l'Agenzia indica che il Codice Identificativo Gara (CIG) è **Z6125BC4B0**.

Art. 8 – Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà di diritto.

Art. 9 - Cessione del credito

I crediti vantati dalla Società verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie*" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto di cui al precedente art.12, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 10 - Certificazione del credito

Secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di certificazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, la Società per la presentazione di eventuali istanze di certificazione dei crediti, dovrà abilitarsi sulla piattaforma elettronica (sistema PCC), resa disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e per quel che riguarda questa Agenzia dovrà fare esclusivo riferimento a:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Codice fiscale: **97210890584**

Pec: dogane@pce.agenziadogane.it

Indirizzo: Via Mario Carucci 71 – 00143 Roma (RM)

Art. 11 - Fatturazione e pagamento dei corrispettivi

La fattura, calcolata sulla base dei singoli prezzi unitari offerti, sarà emessa a seguito del verbale di corretta fornitura che certifichi la regolare esecuzione del servizio.

La fattura dovrà essere intestata a:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Via Mario Carucci, 71 – 00143 Roma

C.F. 97210890584

ed esclusivamente inviata elettronicamente; si precisa che, come disposto dal Decreto Ministeriale 55 del 3 aprile 2013, a far data dal 6 giugno 2014 le Pubbliche Amministrazioni non potranno accettare fatture dai propri fornitori che non siano trasmesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. Per ulteriori precisazioni ed istruzioni si rinvia al sito istituzionale www.fatturapa.gov.it.

Si informa che il codice univoco dello scrivente Ufficio è CBOAH9

SPLIT PAYMENT

A far data dal 1° luglio 2017 le Agenzie Fiscali sottostanno al regime dello *split payment*.

Costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia la regolare intestazione e compilazione della fattura. In particolare la fattura elettronica, oltre ai dati obbligatori previsti dalla norma, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- n. ordine di acquisto
- n. contratto
- sede
- IBAN
- CIG

La Società fornitrice emetterà fattura solo a seguito della comunicazione di regolare esecuzione della fornitura che sarà inoltrata tramite posta elettronica e conterrà i dati di cui al punto precedente.

L’Agenzia provvederà entro TRENTA giorni dalla data di emissione della fattura alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato indicato nel presente contratto.

In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Art. 12 – Penali

In caso di ritardo nell'adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, l'Agenzia, previa contestazione dell'addebito, applicherà una penale pari all'1% del valore del bene/servizio per ogni giorno di ritardo nell'inizio del servizio dalla data prevista all'art.2 per la fornitura.

Per l'applicazione della penale, in caso di prestazione difforme rispetto a quello richiesto, vale quanto previsto all'art.3 del presente atto. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art.1382 del c.c.-

Art. 13 – Garanzia per la corretta esecuzione del contratto

La Società assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del presente contratto e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

Art.14 - Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Genova.

Art. 15 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. A tal fine la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa.

Art. 16 – Consenso al trattamento dei dati personali

La Società prende atto che i dati contenuti nel presente contratto ad essa riferiti e quelli forniti all'Agenzia rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e che relativamente a tali

dati le competono i diritti di cui all'articolo 7 del decreto suddetto, che la Società dichiara di conoscere nella sua interezza.

Ai sensi e per gli effetti della normativa succitata, l'Agenzia informa la Società che le informazioni ad essa relative, indicate nel presente contratto nonché nella fattura che verrà emessa, saranno inseriti nella banca dati "fornitori" dell'Agenzia delle Dogane ed utilizzati per fini contabili, amministrativi e per gli ulteriori scopi previsti dalla vigente normativa e che l'Agenzia delle Dogane è titolare del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Agenzia in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

L'Impresa, con la stipula del presente atto, acconsente espressamente al trattamento dei dati in materia secondo la normativa vigente.

Art. 17 – Registrazione del contratto

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 634 del 26/10/1972 e successive modifiche ed integrazioni, con spese a cura della parte richiedente.

L'imposta di bollo, ai sensi dell'Interpello dell'Agenzia delle Entrate 954-15/2017 è dovuta **solo** in caso di registrazione.

Art. 18 - Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Funzionario Delegato dell'Ufficio destinatario della fornitura.

Il Funzionario Delegato

Dott.ssa Maria A. Locorotondo

(documento informatico firmato digitalmente)